

**Disposizioni per l'estensione dell'assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013**

***Deliberazione ARG/gas 79/10***

**Con quale metodologia si determina il conguaglio di cui all'art. 7.2 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARG/gas 79/10?**

Il conguaglio relativo alla componente  $AD_{i,acc}$  di cui all'art. 7.2 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARG/gas 79/10 deve essere calcolato prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 30 settembre 2009 al 31 dicembre 2010.

Per tale periodo risulta già versato l'acconto corrispondente a 0,4 € per cliente. La determinazione degli importi per il periodo compreso tra il 30 settembre 2009 ed il 31 dicembre 2010 deve effettuarsi come di seguito indicato:

- **Con riferimento al conguaglio** (periodo compreso tra il 30 settembre 2009 ed il 30 settembre 2010), attribuendo a  $C_u$  il valore di 0,4 € per cliente.

Analiticamente:

$$AD_{cong} = \frac{UTD_{30/09/2009} + UTD_{30/09/2010}}{2} \cdot 0,4 - AD_{i,acc_{2009/10}}$$

- **Con riferimento alla componente relativa al periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 ed il 31 dicembre 2010,** attribuendo a  $C_u$  il valore di 0,1 € per cliente, in quanto il costo di 0,4 € per cliente, calcolato su periodo di 12 mesi, viene riparametrato su un trimestre.

Analiticamente:

$$AD_{def} = \frac{UTD_{30/09/2010} + UTD_{31/12/2010}}{2} \cdot 0,1$$

L'applicazione della procedura sopra indicata non necessita di ulteriori conguagli per il IV trimestre 2010, in quanto il numero di clienti viene già determinato come media del periodo considerato.

Considerato che la deliberazione ARG/gas 79/10 abroga esplicitamente la deliberazione n. 152/03 e, conseguentemente, è venuto meno l'obbligo per i venditori di calcolare il numero dei clienti finali civili da essi serviti alla data del 30 settembre 2010 e tenuto conto della complessità che presenta effettuare oggi tale elaborazione, si introduce una semplificazione ipotizzando che il numero di clienti

finali civili forniti da ciascun utente del trasporto/distribuzione alla data del 30/09/2010 coincida con quello alla data del 31 dicembre 2010 ( $UTD_{30/09/2010} = UTD_{31/12/2010}$ ).

Sotto tale ipotesi le formule di cui sopra si semplificano come di seguito:

- **Con riferimento al conguaglio** relativo al periodo compreso tra il 30 settembre 2009 ed il 30 settembre 2010:

$$AD_{cong} = \frac{UTD_{30/09/2009} + UTD_{31/12/2010}}{2} \cdot 0,4 - ADi_{acc_{2009/10}}$$

- **Con riferimento alla componente relativa al periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 ed il 31 dicembre 2010:**

$$AD_{def} = UTD_{31/12/2010} * 0,1$$

**Come viene addebitato al cliente finale l'importo di cui all'articolo 7.6 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARG/gas 79/10?**

L'importo pari a 0,30 € di cui all'articolo 7.6 dell'Allegato 1 alla deliberazione ARG/gas 79/10 sarà addebitato al cliente finale civile una e una sola volta all'anno, da parte della società di vendita che forniva il cliente alla data del 31 marzo del medesimo anno.

La società di vendita fatturerà tale importo al cliente finale civile entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.